



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
(abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)

Indice

Premessa - Ambito di applicazione

Art. 1 - Obiettivi formativi

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

Art. 4 - Ordinamento didattico

Art. 5 - Compiti dei docenti

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Art. 7 - Articolazione in Sezioni e Direttore didattico di Sezione

Art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti

Art. 9 - Tutor professionale

Art. 10 - Assistente di tirocinio

Art. 11 - Crediti formativi Universitari (CFU)

Art. 12 - Tipologie delle attività didattiche e formative

Art. 13 - Corsi curriculari

Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio

Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale

Art. 17 - Obbligo di frequenza

Art. 18 - Verifiche del profitto

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

Art. 20 - Propedeuticità e regolamentazione della progressione degli studenti

Art. 21 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori
corso

Art. 22 - Esame finale

Art. 23 - Obsolescenza dei crediti

Art. 24 - Organizzazione in Sezioni didattiche e linee di insegnamento

Art. 25 - Assegnazione degli studenti alle Sezioni e trasferimento interno degli studenti

Art. 26 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università, in altri corsi di laurea o
all'estero

Art. 27 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

Tabella I - Elenco dei corsi di insegnamento

Tabella II - Attività professionalizzanti: tirocinio

Tabella III - Piano didattico

Premessa - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si riferisce al corso di laurea in Educazione professionale afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e delle linee guida definite con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, il presente Regolamento specifica, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Educazione professionale, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento didattico d'Ateneo, nel rispetto della Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione di cui al D.I. 19 febbraio 2009, alla quale il corso afferisce, e secondo le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo cui si fa riferimento per tutti gli aspetti non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 1 - Obiettivi formativi

L'Educatore professionale è l'Operatore sociale e sanitario previsto dal D.M. del Ministero della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520. Il corso di laurea abilita all'esercizio della professione.

Al termine del percorso formativo i laureati in Educazione professionale dovranno conoscere un corpo integrato di saperi finalizzato all'analisi e alla comprensione della realtà e alla progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi educativi.

In particolare dovrà saper:

- programmare, gestire e verificare interventi educativi mirati alla promozione della salute e allo sviluppo delle potenzialità di soggetti in difficoltà, per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- contribuire a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare progetti educativi integrati;
- programmare, organizzare, gestire e verificare le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
- operare sulle famiglie e sul contesto sociale, allo scopo di favorire processi di integrazione e aggregazione sociale;
- promuovere e gestire attività a carattere di animazione;
- partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati;

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

Il laureato in Educazione professionale formula e realizza progetti educativi volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità, il recupero e il reinserimento sociale di persone con menomazioni psicofisiche, in situazioni di rischio e di emarginazione sociale. Lavora con bambini, giovani, adulti, anziani, per prevenire e superare difficoltà e disagio sociali dovuti a disabilità, devianza, dipendenza, povertà, marginalità, malattia mentale. Come definito dal DM 520/98 l'Educatore Professionale svolge la sua attività professionale in servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali, in regime di dipendenza o libero professionale. I servizi possono essere di carattere ambulatoriale (p.e. Ser.T., Centri Psico Sociali o Centri d'Igiene Mentale, Centri di Primo Accoglimento, ecc.), diurno (Centri Socio Educativi, Degenze Diurne Riabilitative, Centri Diurno Integrati, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Diurni Psichiatrici, ecc.), residenziale

(Comunità Riabilitative, Residenze Sanitarie Assistenziali, Comunità psichiatriche, Comunità per persone Disabili, ecc.)

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

1. Per essere ammessi al corso di laurea in Educazione professionale occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. L'accesso al corso di laurea è programmato annualmente su base nazionale, così come disposto all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari), anche in base alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche e di strutture assistenziali utilizzabili per lo svolgimento delle attività pratiche.

3. Il numero degli studenti ammissibili al primo anno di corso è pertanto definito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge 264/1999 con decreto ministeriale.

4. La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso avviene contestualmente allo svolgimento della suddetta prova di selezione.

La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999, e prevede che la/il candidata/o dimostri una preparazione sufficiente nelle aree disciplinari, individuate dal decreto ministeriale che disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, con l'estensione e nei limiti previsti per l'acquisizione del diploma di scuola media superiore.

Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Agli studenti ammessi con una votazione inferiore al minimo prefissato per le aree disciplinari di cui sopra, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi devono essere soddisfatti secondo le modalità indicate annualmente nel manifesto degli studi.

La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Per essere ammessi è richiesto il possesso di adeguate conoscenze di carattere generale nell'ambito delle scienze umanistiche ed in particolare della pedagogia, della psicologia, dell'antropologia, della filosofia e della sociologia. Inoltre sono richieste conoscenze di logica, matematica e chimica.

6. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.

7. Gli studenti vengono immatricolati con riserva in attesa dell'esito della visita di idoneità, alla mansione da certificare a cura dell'Istituzione Sanitaria accreditata e sede della Sezione nella quale avverrà la formazione entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso. L'idoneità verrà verificata annualmente. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la predetta istituzione sanitaria accreditata.

8. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo o da una Sezione didattica all'altra, la documentazione sanitaria completa dello studente viene inviata al medico competente dell'Istituzione Sanitaria accreditata di afferenza dello studente.

Art. 4 - Ordinamento didattico

1. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi e dell'assegnazione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento, il presente Regolamento fa riferimento all'Ordinamento didattico del corso di laurea in Educazione professionale, istituito ai sensi della vigente normativa.

2. L'elenco dei corsi di insegnamento che costituiscono il curriculum per il conseguimento della laurea in Educazione professionale, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché

l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari che contribuiscono al loro svolgimento sono riportati nella seguente Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli obiettivi relativi alle abilità ed alle attitudini che lo studente deve acquisire attraverso lo svolgimento di attività di tirocinio per un totale di 60 CFU, sono indicati nella seguente Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

4. Quanto stabilito al comma 2 del presente articolo può essere sottoposto a revisione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale con una periodicità non inferiore alla durata del corso di laurea.

Art. 5 - Compiti dei docenti

L'assunzione dell'incarico di insegnamento da parte di tutti i docenti comporta l'osservanza dei compiti assegnati secondo le modalità proprie della formazione universitaria: il rispetto del Regolamento del corso di laurea, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e a tutte le attività inerenti l'insegnamento stesso.

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Il corso di laurea in Educazione professionale afferisce a tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i quali assumono il ruolo di Dipartimenti Associati. La gestione didattica viene esercitata dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Generale d'Ateneo, ai quali si fa riferimento per tutto quanto non previsto nel presente articolo.

Il CDI è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e comprende le rappresentanze degli studenti eletti secondo la normativa vigente. Sono altresì membri del CDI i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti non raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolgano compiti didattici per il corso, così come, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Generale d'Ateneo, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti affidamenti, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

Al CDI partecipano, inoltre, i Direttori didattici di Sezione e i Direttori delle attività professionalizzanti limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro pertinenza e con diritto di voto per le tematiche definite dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CDI elegge nel suo ambito un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dai Direttori dei Dipartimenti Associati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 7 - Articolazione in Sezioni e Direttore didattico di Sezione

1. Per il carattere professionalizzante del corso di laurea in Educazione Professionale, allo scopo di assicurare il migliore impiego delle strutture assistenziali disponibili e di garantire agli studenti la possibilità di usufruire di didattica a piccoli gruppi, il corso di laurea si organizza in Sezioni didattiche.

2. Le Sezioni attivate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e le relative strutture di riferimento sono indicate all'Art. 24 Organizzazione in Sezioni didattiche e linee di insegnamento.

Ciascuna sezione è sede di attività didattica frontale e delle attività teorico pratiche professionalizzanti degli studenti attribuiti a quella sezione, ferme restando le attività e i contenuti di tipo comune e trasversali alle sezioni che sono da erogare in maniera omogenea al fine di garantire livelli qualitativi uniformi.

Per le esigenze delle sezioni di corso si fa riferimento all'atto convenzionale stipulato con la struttura sanitaria di riferimento, tenendo conto di quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Regione e Università.

3. Il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) ogni tre anni nomina per ogni Sezione, su proposta del Presidente e su indicazione delle Amministrazioni delle Istituzioni accreditate, un Direttore didattico di Sezione con funzioni didattico - organizzative.

Il Direttore didattico di Sezione deve essere in possesso della laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie e di riconosciuta esperienza e competenza nelle discipline di base e caratterizzanti.

4. Le funzioni del Direttore didattico di Sezione sono:

- coordinamento della struttura organizzativa della Sezione e delle risorse destinate alle attività formative;
- coordinamento dei servizi agli studenti forniti dall'Ateneo presso la sede decentrata;
- coordinamento delle attività tutoriali, monitoraggio e valutazione delle stesse;
- coordinamento dell'attività didattica dei docenti delle discipline dell'area formativa di base, caratterizzante, affine/integrativa
- coordinamento delle attività di orientamento in uscita, divulgazione delle opportunità lavorative;
- pianificazione ed organizzazione del tirocinio degli studenti, avvalendosi della collaborazione dei tutor professionali;
- definizione dei criteri per la selezione del personale per le funzioni di tutorato professionale, in linea con quanto definito dal Regolamento e dal CDI;
- definizione dei criteri per la selezione del personale sanitario per la funzione di Assistente di tirocinio, in linea con quanto definito dal Regolamento e dal CDI;
- organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica tutoriale rivolti ad Assistenti di tirocinio e Tutor professionali;
- individuazione delle unità operative e dei servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e definizione concordata con i responsabili delle unità operative e dei servizi per le modalità di svolgimento delle stesse nel rispetto degli atti convenzionali e/o sub-convenzionali;
- monitoraggio dello svolgimento delle attività didattiche frontali e professionalizzanti, avvalendosi di strumenti e procedure definiti dal CDI e dal Gruppo di Gestione AQ del corso di studio;
- monitoraggio dell'avanzamento delle carriere degli studenti, avvalendosi di strumenti e procedure definiti dal Gruppo di Gestione AQ del corso di studi nel rispetto dei criteri di progressione di carriera definiti dal Regolamento.

Art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti

1. Il CDI nomina, ogni tre anni, tra i docenti del settore scientifico-disciplinare caratterizzante la professione, il Direttore delle attività professionalizzanti che, ai sensi della normativa vigente, deve essere in possesso della laurea magistrale della rispettiva Classe e aver maturato un'esperienza professionale non inferiore ai cinque anni nell'ambito della formazione.

2. Il Direttore delle attività professionalizzanti:

- è il referente del corso di laurea per le attività professionalizzanti ed è responsabile della loro integrazione con gli insegnamenti teorico - scientifici;
- assicura che l'attività dei Tutor professionali sia espletata in modo omogeneo presso le Sezioni di corso;

- verifica che le strutture sedi di tirocinio mantengano i livelli qualitativi richiesti per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - elabora, in accordo coi Direttori didattici di Sezione, il progetto formativo del tirocinio annuale da sottoporre all'approvazione del CDI,
 - svolge tutte le ulteriori funzioni che gli vengono affidate dal CDI in assonanza con il Regolamento didattico del corso.
3. La funzione di Direttore delle attività professionalizzanti è compatibile con quella di Direttore didattico di Sezione.

Art. 9 - Tutor professionale

1. Il Tutor professionale orienta e assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
2. La scelta dei Tutor professionali, cui viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15, viene effettuata dal Consiglio Didattico Interdipartimentale per il tramite del Direttore delle attività professionalizzanti e su indicazione del Direttore didattico di Sezione, preferibilmente tra il personale docente di discipline caratterizzanti.
3. Le funzioni principali assicurate dal Tutor professionale sono:
 - facilitare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali;
 - predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento e attivando processi di accoglienza ed integrazione degli studenti;
 - valutare il processo di formazione professionale, favorire la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.

Art. 10 - Assistente di tirocinio

1. L'Assistente di tirocinio orienta e assiste gli studenti durante l'esperienza di tirocinio, secondo un piano di sperimentazione professionale concordato con il Tutor professionale sulla base degli obiettivi formativi di ogni anno di corso.
2. Le funzioni di Assistente di tirocinio vengono assegnate dal Consiglio Didattico Interdipartimentale su proposta del Direttore didattico di Sezione e per il tramite del Direttore delle attività professionalizzanti, a personale educativo ritenuto idoneo, operante nei servizi sociosanitari, sociosanitari riabilitativi e socio-educativi.
3. Ad ogni Assistente di tirocinio non potranno essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti.
4. Secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, gli Assistenti di tirocinio attestano la frequenza dello studente su un apposito registro.
5. L'Assistente di tirocinio partecipa alla valutazione annuale del tirocinio.

Art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Il credito formativo universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea.
2. 1 credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, di cui almeno il 50% deve essere riservato allo studio personale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un

anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissato in 60 crediti.

3. Ogni credito assegnato alle diverse attività formative corrisponde a:

a. 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti 15 ore di studio individuale;

b. 15 ore dedicate ad esercitazioni, attività di laboratorio teorico-pratiche, rielaborazione attività pratiche; le restanti 10 di studio e rielaborazione individuale;

c. 18 ore dedicate a Guida al Tirocinio; le restanti 7 di studio e rielaborazione individuale;

d. 25 ore di pratica individuale di tirocinio professionalizzante.

4. Il corso di laurea in Educazione professionale prevede 180 crediti complessivi, articolati su tre anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali.

5. I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente in uno dei modi seguenti:

- nel caso di corsi curriculari, con il superamento del relativo esame;

- nel caso di attività elettive, con il conseguimento di una attestazione di frequenza;

- nel caso di attività professionalizzanti, previo attestato di frequenza rilasciato dall'Assistente di tirocinio e verifica nell'esame finale.

6. Al compimento degli studi, con l'acquisizione dei 180 crediti, viene conseguita la laurea in Educazione professionale.

Art. 12 - Tipologie delle attività didattiche e formative

1. Nella programmazione dei corsi potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di attività didattiche e formative:

a) *lezioni frontali*: trattazione di uno specifico argomento, identificato da un titolo, effettuata da un docente, anche con l'ausilio di supporti informatici e/o multimediali, sulla base di un calendario predefinito;

b) *seminari*: attività didattica con le stesse caratteristiche della lezione frontale, ma svolta contemporaneamente da più docenti con competenze diverse e come tale annotata nel registro delle lezioni di ciascuno di essi;

c) *laboratori metodologici*: attività formativa, indirizzata anche a un piccolo gruppo, di apprendimento e sperimentazione di tecniche e metodologie professionali;

d) *attività professionalizzanti*: attività formative, indirizzate a singoli studenti o a piccoli gruppi, sotto la guida del Tutore professionale e caratterizzate da un impegno in attività pratiche professionalizzanti svolte in continuità nelle sedi all'uopo convenzionate, con il contributo degli Assistenti di tirocinio. Le attività comprese nel tirocinio assolvono al duplice fine di integrare operativamente le conoscenze acquisite attraverso l'insegnamento formale, con l'apprendimento di idonei comportamenti e verifiche nell'attività pratica, e di acquisire gli elementi costitutivi dell'identità professionale attraverso la rielaborazione dell'esperienza di tirocinio con la guida del Tutore professionale.

Art. 13 - Corsi curriculari

1. I corsi curriculari monodisciplinari o integrati possono articolarsi su uno o più semestri e possono includere, accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche forme di didattica non formale.

2. I corsi curriculari integrati, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi SSD, danno luogo a un unico esame di corso integrato con un'unica verifica dell'apprendimento e un unico voto espresso in trentesimi.

Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio

1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti sono demandate al Direttore didattico di Sezione ed al Direttore delle attività professionalizzanti della Sezione, che predispone il piano del loro svolgimento.
2. Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.
3. Le attività di tirocinio devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un Tutor professionale per ogni singolo gruppo. Tali attività devono mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico la complessità dell'intervento educativo, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Educatore professionale nei vari ruoli ed ambiti professionali. Il Tutor professionale si avvarrà della collaborazione di Assistenti di tirocinio operanti presso le sedi di tirocinio stesse.
4. Le attività di tirocinio possono svolgersi presso istituzioni ed enti pubblici e privati, identificati dal Consiglio Didattico Interdipartimentale, che fanno parte del sistema dei servizi sociosanitari, sociosanitari riabilitativi e socio-educativi. Le attività di tirocinio si svolgono nell'ambito di apposite Convenzioni, stipulate sulla base della vigente normativa.
5. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento.
6. I periodi di frequenza dei tirocini vanno previsti nell'articolazione dei semestri, in modo da garantire carattere di continuità e significatività dell'esperienza, e vanno certificati sul libretto delle frequenze del tirocinio.
7. Le attività che lo studente svolge nei servizi durante il tirocinio non devono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale.
8. Durante il tirocinio il Tutor professionale promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e di rendere più efficace il processo formativo.
9. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una prova di valutazione e restituzione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione collegiale è effettuata da una apposita commissione dell'esame di tirocinio, composta da almeno due docenti e presieduta dal Direttore delle attività professionalizzanti.
10. Nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, nel formulare il giudizio d'esame tale commissione dovrà tener conto tra l'altro della relazione annuale di tirocinio elaborata dallo studente, di eventuali prove intermedie, delle valutazioni degli Assistenti di tirocinio. Il risultato della valutazione di fine anno del tirocinio darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

1. Relativamente alla materia in oggetto, per tutto quanto non espressamente enunciato nei successivi comma del presente articolo, si rinvia al "Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le attività elettive".
2. Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un "calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive" valevole per l'anno accademico successivo.
3. Le attività elettive possono consistere in: seminari, internati, partecipazione a convegni/congressi e "internati estivi".
- I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario, di cui al comma 2. Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto.

- L'internato inizia il 15 ottobre dell'anno accademico successivo con riferimento al primo semestre e il 1 marzo dell'anno accademico successivo con riferimento al secondo semestre e può essere previsto solo in giorni ed ore nei quali gli studenti sono liberi dalla frequenza delle lezioni.
 - I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell'evento prescelto, pertanto possono essere frequentate dagli studenti durante tutto l'anno.
 - Gli internati estivi all'estero (che possono essere effettuati esclusivamente nel periodo delle vacanze estive) possono essere proposti solo da Professori e Ricercatori della Facoltà nonché dai Direttori didattici di Sezione. Tali proposte vengono avanzate, prima, ad una apposita Commissione Elettivi che stabilisce i crediti cui dà diritto l'attività proposta, ciò in ragione anche della durata e del tipo di internato proposto, poi vengono sottoposte all'approvazione del CDI.
4. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 6 CFU previsti dal piano di studi nell'arco del suo percorso formativo purché non acquisisca più di 3 CFU in un anno per attività seminari e più di 1 CFU per convegni e congressi (3 convegni/congressi = 1 CFU) nell'intero percorso di studi.
 5. Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.
 6. Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è previsto il rilascio di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei crediti previsti per l'attività svolta.

Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver redatto un elaborato di tesi sotto la guida di un relatore.
2. A tal fine lo studente che intende preparare l'elaborato di tesi presso la Sezione di afferenza o altra Sezione del corso di laurea deve presentare la richiesta al Direttore didattico di Sezione il quale valuta l'argomento proposto ed affida ad un docente del corso di laurea, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro. Tale docente svolge il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale.
3. Lo studente che intende preparare l'elaborato di tesi presso un'altra struttura dell'Ateneo ovvero in una struttura esterna all'Ateneo deve darne comunicazione al Direttore didattico di Sezione e quindi presentare domanda al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale, indicando la struttura, l'argomento oggetto dell'elaborato e il docente esterno responsabile della supervisione del lavoro il quale svolgerà il ruolo di correlatore. Il Presidente, dato il nulla osta, provvede a nominare un docente del corso di laurea che verifichi il lavoro dello studente e che svolgerà il ruolo di relatore al momento della discussione dell'elaborato durante la prova finale.
4. Qualunque sia la struttura scelta dallo studente per la preparazione dell'elaborato finale, nel caso in cui egli intenda abbandonare il progetto inizialmente concordato o cambiare il relatore proposto, deve darne comunicazione al Direttore didattico di Sezione e ripresentare nuova domanda secondo le modalità sopra previste.

Art. 17 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è obbligatoria. L'introduzione di apposite modalità organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con

i vincoli orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di attività didattica previste per ciascuna attività formativa prevista nel corso integrato e/o del corso monografico. E' compito del docente responsabile del corso verificare che lo studente abbia ottemperato all'obbligo di frequenza

2. In caso di mancato raggiungimento di tale livello di frequenza, il/i docente/i responsabile/i può/possono indicare attività formative alternative, anche in forma di autoapprendimento, che lo studente dovrà svolgere prima di essere ammesso all'esame.

3. La frequenza alle attività di tirocinio non è sostituibile.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. Il numero complessivo delle verifiche di profitto necessarie per l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative curricolari sono indicate nella colonna Titolo di corso della Tabella I, allegata al presente Regolamento.

2. Ogni corso del curriculum dà luogo ad un unico esame di profitto, sempre individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi.

3. Per i corsi integrati sono previste verifiche di profitto in itinere per ciascun modulo. Le valutazioni conseguenti si integrano con quelle degli altri moduli del medesimo corso integrato, con criteri e modalità stabiliti dai docenti del corso stesso.

4. Gli esami di profitto si svolgono esclusivamente in periodi liberi da altre attività didattiche.

5. Le commissioni per gli esami di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e composte da almeno 2 docenti.

6. Le modalità di verifica del profitto sono definite dai docenti responsabili di ciascun corso in accordo con i seguenti principi generali:

- i contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati prima dell'inizio dei corsi e devono essere coerenti con le metodologie didattiche utilizzate durante il corso;

- l'acquisizione da parte dello studente delle conoscenze previste da ciascun corso viene verificata attraverso prove scritte e/o orali

- l'acquisizione da parte dello studente di abilità ed attitudini viene verificata mediante prove adeguate alle modalità e al contenuto del corso.

7. Le modalità di verifica devono essere rese pubbliche, prima dell'inizio dell'anno accademico, unitamente al programma del relativo corso.

8. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte devono prevedere la possibilità di verifica da parte dello studente.

9. Le modalità di identificazione dello studente e di verbalizzazione dell'esame sono quelle indicate dal Regolamento didattico d'Ateneo.

10. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi durante tutta la durata delle prove stesse; nel caso di prove orali, il ritiro può avvenire fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

11. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi.

12. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già verbalizzato.

13. La verbalizzazione dell'esame va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente. In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente.

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

1. L'anno accademico si articola in semestri, della durata media di 14 settimane. Le date di inizio e di fine dei semestri sono fissate annualmente dal Collegio Didattico Interdipartimentale, al momento della definizione del Manifesto degli Studi.

2. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in appositi periodi durante i quali sono sospese le altre attività didattiche. Durante tali periodi su richiesta dello studente possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante o altre attività liberamente scelte dallo studente.
3. Sono previsti tre periodi di esami:
 - dalla fine dei corsi del primo semestre al 28 febbraio;
 - dalla fine dei corsi del secondo semestre al 31 luglio;
 - dal 1° settembre al 30 settembre con un prolungamento fino al 10 ottobre.
4. In ogni periodo d'esame devono essere fissati almeno due appelli, con un intervallo di almeno due settimane. Nel prolungamento di ottobre (comma 2 del presente articolo) è previsto un solo appello.
5. In ottemperanza al disposto del Regolamento didattico d'Ateneo, le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i docenti dei corsi dello stesso semestre, in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo l'utilizzazione degli appelli da parte degli studenti. Prima della pubblicazione, il calendario degli appelli deve essere comunicato al Direttore didattico di Sezione, che ne verifica la congruenza con i principi sopra enunciati.
6. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l'esame in tale appello.
7. Una volta fissata, la data d'inizio di un appello non può essere anticipata.
8. Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi periodo d'esame a partire da quella immediatamente successiva alla fine del relativo corso.
9. Uno studente che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello, purché siano trascorse almeno due settimane.
10. Per gli studenti ripetenti che abbiano già ottemperato agli obblighi di frequenza, per gli studenti fuori corso nonché per gli studenti del terzo anno, che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono essere fissati appelli anche al di fuori dei normali periodi d'esame.

Art. 20 - Propedeuticità e regolamentazione della progressione degli studenti

Al fine di assicurare una progressiva ed equilibrata formazione teorico-pratica dello studente, sono previste le propedeuticità sotto riportate. La scelta della successione dei rimanenti esami, ferme restando le disposizioni sugli obblighi di frequenza, sono lasciate alla libera scelta dello studente. Sono stabilite le seguenti propedeuticità:

- Il passaggio al 2° anno è subordinato al superamento degli esami di Pedagogia 1, Metodologie dell'Educazione Professionale 1 e Tirocinio 1;
- Il passaggio al 3° anno è subordinato al superamento degli esami di Pedagogia 2, Metodologie dell'Educazione Professionale 2 e Tirocinio 2;
- Per sostenere l'esame di Metodologie dell'Educazione Professionale 3 deve essere stato superato l'esame di Metodologie dell'Educazione Professionale 2;
- Per sostenere l'esame di Metodologie dell'Educazione Professionale 2 deve essere stato superato l'esame di Metodologie dell'Educazione Professionale 1;
- Per sostenere gli esami di Clinica e terapia medica e Psichiatria e neuropsichiatria infantile deve essere stato superato l'esame di Scienze mediche di base;
- Per sostenere l'esame di Pedagogia speciale e progettazione degli interventi educativi deve essere stato superato l'esame di Pedagogia 2;
- Per sostenere l'esame di Pedagogia 2 deve essere stato superato l'esame di Pedagogia 1;
- Per sostenere gli esami di Psicologia clinica e dello sviluppo e Psicosociologia dell'organizzazione e psicologia sociale deve essere stato superato l'esame di Psicologia generale e sociale;

- Per sostenere gli esami di Antropologia culturale e sociologia dei processi culturali, Politica sociale e sociologia della famiglia e Sociologia della devianza, diritto minorile e penale deve essere stato superato l'esame di Elementi di sociologia generale e diritto pubblico.

Art. 21 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

1. Gli studenti del primo anno di corso che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza di cui all'art. 17 del presente Regolamento, e/o abbiano accumulato al termine del 3° periodo d'esame un debito di esami superiore a due, e/o non abbiano superato l'esame annuale di tirocinio, di Pedagogia 1 e l'esame di Metodologie dell'educazione professionale 1, sono iscritti come ripetenti.

2. Gli studenti del secondo anno di corso che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza di cui all'art. 17 del presente Regolamento, e/o non abbiano superato al termine del 3° periodo d'esame tutti gli esami previsti al secondo anno, escluso Clinica e Terapia Medica e/o non abbiano superato l'esame annuale di Pedagogia 2, tirocinio e l'esame di Metodologie dell'educazione professionale 2, sono iscritti come ripetenti.

3. Gli studenti del terzo anno di corso che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza di cui all'art. 17 del presente Regolamento, e/o non abbiano superato al termine del 3° periodo d'esame tutti gli esami previsti al terzo anno, e/o non abbiano superato l'esame annuale di tirocinio e l'esame di Metodologie dell'educazione professionale 3, sono iscritti come fuori corso.

La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.

Art. 22 - Esame finale

1. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito 173 crediti comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera.

2. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.

3. L'esame finale consiste in una prova pratica e nella redazione e discussione di un elaborato di tesi.

4. Il mancato superamento della prova pratica, non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di tesi.

Art. 23 - Obsolescenza dei crediti

Lo studente che per cinque anni accademici consecutivi, interrompa l'iscrizione al corso di laurea o non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza, ovvero non abbia superato esami, può inoltrare alla Segreteria Studenti domanda di convalida dei crediti precedentemente acquisiti. Tale richiesta viene valutata da una apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 24 - Organizzazione in Sezioni didattiche e linee di insegnamento

1. Dato il carattere professionalizzante del corso di laurea in Educazione professionale, il corso di laurea si organizza in Sezioni didattiche e linee di insegnamento, anche in deroga alla legge 341/1990, art. 12, comma 6.

2. Le Sezioni attive al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e i relativi servizi e relative strutture di riferimento sono:

- IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione don Carlo Gnocchi - ONLUS di Milano
- IRCCS Medea - La Nostra Famiglia - Bosisio Parini (LC)

Art. 25 - Assegnazione degli studenti alle Sezioni e trasferimento interno degli studenti

1. Gli studenti vengono assegnati dalla Segreteria Studenti alle diverse Sezioni del corso di laurea sulla base della posizione raggiunta nella graduatoria e delle priorità espresse al momento della iscrizione al concorso di ammissione.
2. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra del corso di laurea viene deliberato dal CDI in seguito ad apposita istanza presentata dallo studente alla Segreteria Studenti entro la data definita annualmente dalla Segreteria Studenti e pubblicata on-line.
3. Il trasferimento viene concesso esclusivamente sulla base di motivazioni gravi, documentate e certificate e subordinato alla disponibilità di posti nella sede richiesta.
4. Il trasferimento avviene in corrispondenza dell'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 26 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università, in altri corsi di laurea o all'estero

Il Presidente propone ogni anno al CDI la nomina di una Commissione preposta all'esame dei titoli per il riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università, in altri corsi di laurea o all'estero.

Art. 27 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

In conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della messa in opera del Sistema di Gestione della Qualità, è stato nominato un Referente AQ incaricato di diffondere la cultura della qualità nel corso di studio, supportare il Presidente del Collegio nello svolgimento dei processi di AQ e, fungendo da collegamento tra il CdS e il PQA, favorire flussi informativi appropriati.

Il Referente AQ partecipa attivamente alle attività di autovalutazione del CdS (monitoraggio e riesame) come componente del Gruppo di Riesame; il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Collegio e vede la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. Inoltre il Referente AQ supporta il PQA nella complessa attività di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualità d'Ateneo.

Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione Paritetica docenti-studenti competente per il Corso di Studio.

Il Gruppo di riesame è costituito da 3 docenti (tra cui il Presidente del Collegio), 3 studenti, un personale Amministrativo con funzioni di referente per il Corso.

Per svolgere la propria funzione il Gruppo di riesame si avvale del lavoro delle commissioni permanenti del CDI (didattica - tirocinio - valutazione - elettivi - internazionalizzazione) che si riuniscono con scadenza mensile. Vengono anche programmati incontri con il Direttore didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti e con una rappresentanza studentesca per valutare e discutere collegialmente l'avanzamento delle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame. Ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g, nell'ambito del CDI è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche, cui spettano compiti e responsabilità come definiti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Tabella I

Elenco dei corsi di insegnamento costituenti il curriculum

PRIMO ANNO

Metodologie dell'educazione professionale 1	CFU 9
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative	3
M-EDF/01 - Metodi e didattica delle attività motorie	2
SECS/S-05 - Statistica Sociale	2
M-FIL/03 - (Laboratorio di Filosofia morale) (altre attività)	2
 Scienze Mediche di Base	 CFU 5
Settori scientifico disciplinari	CFU
BIO/09 - Fisiologia	2
BIO/10 - Biochimica	1
BIO/16 - Anatomia Umana	2
 Scienze dei Servizi Sanitari	 CFU 5
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia	1
MED/42 - Igiene Generale e Applicata	2
MED/44 - Medicina del Lavoro	1
IUS/07 - Diritto del lavoro	1
 Pedagogia 1	 CFU 5
Settori scientifico disciplinari	CFU
M-PED/01 - Pedagogia Generale e Sociale	5
 Psicologia generale e sociale	 CFU 6
Settori scientifico disciplinari	CFU
M-PSI/01 - Psicologia generale	4
M-PSI/05 - Psicologia Sociale	2
 Elementi di Sociologia generale e Diritto Pubblico	 CFU 5
Settori scientifico disciplinari	CFU
SPS/07 - Sociologia generale	3
IUS/09- Diritto Pubblico	2
 L-LIN/12 - Lingua Inglese	 2
 INF/01 -Informatica	 3

SECONDO ANNO

Metodologie dell'educazione professionale 2	CFU 8
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative	7
Laboratorio (altre attività)	1
Clinica e Terapia Medica	CFU 7
Settori scientifico disciplinari	CFU
BIO/14 - Farmacologia	3
MED/05 - Patologia Clinica	2
MED/26 - Neurologia	2
Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile	CFU 7
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/25 - Psichiatria	4
MED/39 - Neuropsichiatria Infantile	3
Pedagogia 2	CFU 4
Settori scientifico disciplinari	CFU
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale	4
Psicologia Clinica e dello Sviluppo	CFU 5
Settori scientifico disciplinari	CFU
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	2
M-PSI/08 - Psicologia clinica	3
Antropologia culturale e sociologia dei processi culturali	CFU 5
Settori scientifico disciplinari	CFU
M-DEA/01 - Antropologia Culturale	3
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	2

TERZO ANNO

Metodologie dell'educazione professionale 3	CFU 8
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative	5
Laboratorio (altre attività)	3
Pedagogia speciale e Progettazione degli interventi educativi	CFU 6
Settori scientifico disciplinari	CFU
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale	3
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale	3

Psicosociologia dell'organizzazione e Psicologia Sociale	CFU 5
Settori scientifico disciplinari	CFU
M-PSI/05 - Psicologia Sociale	2
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	2
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale	1
Sociologia della devianza, Diritto minorile e penale	CFU 6
Settori scientifico disciplinari	CFU
SPS/12 - Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale	3
IUS/01 - Diritto privato	2
IUS/17 - Diritto penale	1
Politica sociale e sociologia della famiglia	CFU 6
Settori scientifico disciplinari	CFU
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	2
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio	4
Attività a scelta dello Studente	6
Esame finale	7

Gli obiettivi dei singoli insegnamenti sono pubblicati sul sito del corso.

Tabella II
Attività professionalizzanti: tirocinio

La Tabella II indica gli obiettivi analitici delle attività di tirocinio e guida al tirocinio, nella progressione delle tre annualità, e il relativo valore in termini di crediti formativi universitari

Obiettivi formativi	Attività	CFU	SSD
orientarsi nella complessità del lavoro educativo in relazione a diversi contesti e aree di intervento verificare le proprie modalità relazionali nei confronti dell'utenza conoscere le proprie caratteristiche personali per sviluppare adeguate capacità di ascolto e interazione saper utilizzare protocolli di osservazione dei singoli, dei gruppi, dei contesti nei servizi di tirocinio conoscere e saper rispettare regole e procedure nell'accostarsi all'ambito di tirocinio saper analizzare contesti territoriali sperimentando strumenti di rilevazione saper comunicare e discutere in un contesto di piccolo gruppo saper descrivere e documentare il lavoro svolto	Tirocinio 1° anno Guida al tirocinio 1° anno	10 4	MED/48
sapersi inserire nei servizi quali contesti organizzati comprendendo i bisogni e le domande dell'utente saper analizzare e comprendere il funzionamento del servizio saper impostare la relazione educativa nel servizio saper osservare e raccogliere le proprie reazioni, pensieri, comportamenti di fronte alle sollecitazioni del servizio e saperle finalizzare in senso professionale saper stimolare processi di apprendimento, di socializzazione ed abilità sociali, attuando tecniche specifiche sperimentare il ruolo nella quotidianità della prassi educativa saper riconoscere fasi e momenti dell'intervento educativo	Tirocinio 2° anno Guida al tirocinio 2° anno	16 5	MED/48
saper riconoscere e sostenere la complessità del ruolo professionale saper riconoscere e valorizzare le risorse del contesto (rete formale e informale) saper fornire il proprio contributo professionale nel gruppo di lavoro del servizio e dell'ambito formativo saper gestire la relazione educativa con utenza specifica saper progettare, gestire e valutare un intervento educativo nelle sue diverse fasi saper utilizzare metodologie e tecniche adeguate alla specifica utenza saper partecipare con autonomia professionale saper partecipare a progetti innovativi sperimentando possibili articolazioni del ruolo educativo saper muoversi con autonomia e responsabilità nei rapporti	Tirocinio 3° anno Guida al tirocinio 3° anno	20 5	MED/48

istituzionali			
---------------	--	--	--

Tabella III
Piano didattico

Attività formative di base

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi	Numero esami
Scienze propedeutiche	SECS-S/05	Metodologie dell'educazione professionale 1	2	1
	SPS/07	Elementi di sociologia generale e Diritto pubblico	3	1
	SPS/08	Antropologia culturale e sociologia dei processi culturali	2	1
	M-PED/04	Pedagogia speciale e Progettazione degli interventi educativi	3	1
Scienze biomediche	BIO/09	Scienze mediche di base	2	1
	BIO/10		1	
	BIO/16		2	
	M-PSI/01	Psicologia generale e sociale	4	1
	M-PSI/04	Psicologia clinica e dello sviluppo	2	1
Primo soccorso	BIO/14	Clinica e terapia medica	3	1
Totale			24	8

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi	Numero esami
Scienze dell'educazione professionale sanitaria	MED/48	Metodologie dell'educazione professionale 1	3	0
	M-PED/01	Pedagogia 1	5	1
	MED/48	Metodologie dell'educazione professionale 2	7	1
	M-PED/01	Pedagogia 2	4	1
	SPS/08 SPS/10	Politica sociale e sociologia della famiglia	2 4	1
	M-DEA/01	Antropologia culturale e sociologia dei processi culturali	3	0
	MED/48	Metodologie dell'educazione professionale 3	5	1
	SPS/12	Sociologia della devianza, diritto minorile e penale	3	1
Scienze umane e psicopedagogiche	M-PSI/08	Psicologia clinica e dello sviluppo	3	0
	M-PED/03	Pedagogia speciale e Progettazione degli interventi educativi	3	0

Scienze medico-chirurgiche	MED/05	Clinica e terapia medica	2	0
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	MED/36 MED/42 MED/44	Scienze dei servizi sanitari	1 2 1	1
Scienze interdisciplinari cliniche	MED/26	Clinica e terapia medica	2	0
	MED/25 MED/39	Psichiatria e neuropsichiatria infantile	4 3	1
Management sanitario	IUS/07	Scienze dei servizi sanitari	1	0
	IUS/09	Elementi di sociologia generale e Diritto Pubblico	2	0
	M-PSI/05 M-PSI/06 SECS-P/10	Psicosociologia dell'organizzazione e Psicologia Sociale	2 2 1	1
	M-PSI/05	Psicologia generale e sociale	2	0
Scienze interdisciplinari	M-EDF/01	Metodologie dell'educazione professionale 1	2	0
Tirocinio differenziato specifico profilo	MED/48	Tirocinio	14 21 25	3
Totale			129	12

Attività formative affini o integrative

Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi	Numero esami
IUS/01 IUS/17	Sociologia della devianza, diritto minorile e penale	2 1	0
Totale		3	0

Al fine del raggiungimento dei 180 crediti richiesti per il conseguimento della laurea lo studente deve inoltre acquisire:

- 6 crediti frequentando attività formative liberamente scelte entro un ventaglio di proposte offerte dal corso di laurea;
- 11 crediti per attività formative relative a: conoscenza della lingua inglese (2 crediti); altre attività (6 crediti) di cui 3 crediti di Informatica, 2 crediti nel corso di Metodologie dell'educazione professionale 1, SSD - M-FIL/03 e 1 credito nel corso di Metodologie dell'educazione professionale 2; laboratori professionali dello specifico settore scientifico-disciplinare (3 crediti) nel corso di Metodologie dell'educazione professionale 3;
- 7 crediti relativi alla prova finale.

La prova finale ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio professionale.